

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO**dott. Cristiano VALLE****dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO****dott. Augusto TATANGELO****dott. Raffaele ROSSI****Presidente****Consigliere****Consigliera****Consigliere relatore****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:**OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE
(ART. 615 C.P.C.)**

Ad. 04/05/2023 C.C.

R.G. n. 912/2021

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 912 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto

da**S.p.A. (), in persona del legale
rappresentante pro tempore, Denis**

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati

)

-ricorrente-**nei confronti di****S.n.c. di Tiziano e Davide (C.F.:
in persona dei soci amministratori legali
rappresentanti Davide e Tiziano**

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall'avvocato)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2819/2020, pubblicata in data 28 ottobre 2020;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

S.n.c., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale rappresentato da sentenza di appello di condanna al pagamento di una somma di danaro, ha agito in via esecutiva nei



confronti di S.p.A., pignorando un veicolo aziendale di proprietà di quest'ultima.

La debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c..

Sospesa la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato instaurato dalla creditrice opposta.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Verona, con compensazione delle spese di lite.

La Corte d'appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l'appello principale della società opponente, che quello incidentale (relativo al capo sulle spese) di quella opposta.

Ricorre S.p.A., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso S.n.c..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «A) *in via principale: omessa pronuncia su motivo di appello in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 339 e 342 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, 3) e/o 4), c.p.c.; B) in via subordinata: omessa e/o apparente motivazione in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, 4) c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, 4), c.p.c.; C) in via ulteriormente subordinata: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (in relazione all'art. 360, comma 1, 5), c.p.c.)».*

Con il secondo motivo si denuncia «A) violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di diritto di agire in via esecutiva e di proseguire l'esecuzione forzata (artt. 373,



474, 615, 623, 624 e 626 c.p.c.) (in relazione all'art. 360, comma 1, 3), c.p.c.); B) violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di abuso del processo esecutivo, interesse ad agire, correttezza e buona fede (in relazione all'art. 360, comma 1, 3), c.p.c.)».

La società ricorrente sostiene (in particolare con il primo motivo del ricorso), che la corte d'appello avrebbe omesso di statuire sui fatti costitutivi del secondo motivo del suo appello.

Con tale motivo di gravame era stato, in sostanza, dedotto che, pur avendo la S.n.c. avviato l'azione esecutiva sulla base della sentenza di condanna di secondo grado prima che l'esecutività della stessa fosse sospesa ai sensi dell'art. 373 c.p.c., in seguito a tale sospensione, nonché a quella dello stesso processo esecutivo disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., la prosecuzione dell'esecuzione non era sorretta da apprezzabile interesse ed era quindi contraria a buona fede, sussistendo la garanzia della cauzione versata in precedenza, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., vincolata fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito, in favore della società creditrice, la quale avrebbe, quindi, dovuto rinunciare all'esecuzione stessa.

Deduce inoltre (in via logicamente subordinata, con il secondo motivo del ricorso) che – anche a voler ritenere che si fosse pronunciata in relazione al predetto motivo di gravame – la corte territoriale, confermando il rigetto della sua opposizione, avrebbe di fatto autorizzato la S.n.c. a proseguire l'esecuzione forzata, determinando l'accertamento positivo del diritto di quest'ultima di procedere nella stessa pur non essendo munita di un efficace titolo esecutivo, a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c..

I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.



1.1 La corte d'appello ha certamente esaminato ed espressamente deciso il secondo motivo dell'appello della S.p.A. (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Secondo la ricorrente, essa avrebbe in realtà pronunciato esclusivamente con riguardo al diritto della S.n.c. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti prima della sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e dello stesso titolo esecutivo ai sensi dell'art. 373 c.p.c.; non si sarebbe invece pronunciata sulla contestazione relativa al diritto della medesima di proseguire e tenere in vita il processo esecutivo stesso (non avendo rinunciato al pignoramento e avendo altresì coltivato il giudizio di opposizione all'esecuzione), dopo l'emissione di detti provvedimenti sospensivi, a suo dire costituente un abuso dello strumento processuale non sorretto da adeguato interesse, anche in considerazione della possibilità di soddisfarsi sulle somme versate a titolo di cauzione.

In realtà, tali contestazioni sono state espressamente prese in esame e ritenute infondate, sulla base di adeguata motivazione, peraltro del tutto conforme a diritto.

La corte d'appello ha, infatti, precisato che era del tutto legittimo l'esercizio dell'azione esecutiva sulla base della decisione di secondo grado, che aveva fatto venir meno l'originaria sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., indipendentemente dall'esistenza di una cauzione imposta in occasione di quella sospensione, potendo il creditore legittimamente scegliere le modalità di soddisfazione del proprio credito consacrato in un titolo esecutivo.

Ha, inoltre, chiarito che in realtà doveva ritenersi sussistente anche un apprezzabile interesse della società opposta di assoggettare ad espropriazione i beni mobili della sua debitrice, potendo essa, in tal modo, ottenere la soddisfazione immediata del proprio credito, non essendo per lei possibile invece



escutere la cauzione fino al passaggio in giudicato della decisione di merito costituente titolo esecutivo, con conseguente esclusione del dedotto abuso dello strumento processuale da parte sua.

Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza dei vizi dedotti con il primo motivo del ricorso, aventi ad oggetto una pretesa omissione di pronuncia, ovvero di effettiva motivazione, nonché un preteso omesso esame di fatti decisivi.

1.2 Con riguardo ai vizi dedotti con il secondo motivo, relativi alla sussistenza del diritto della S.n.c. di iniziare e proseguire l'azione esecutiva ed al preteso abuso di tale diritto, si osserva quanto segue.

1.2.1 I provvedimenti di sospensione, sia del titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 373 c.p.c.) che dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 624 c.p.c.), i quali intervengano dopo la notificazione dell'atto di pignoramento, impediscono la prosecuzione del processo esecutivo, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento stesso, i quali vengono invece meno in caso di rinuncia agli atti del relativo processo esecutivo e, in generale, in caso di sua estinzione.

Di conseguenza, è manifestamente infondato l'assunto per cui S.n.c. avrebbe dovuto rinunciare agli atti esecutivi del processo anteriormente instaurato, dopo i suddetti provvedimenti sospensivi, dal momento che ciò le avrebbe fatto perdere gli effetti conservativi del pignoramento, che aveva invece pieno diritto di mantenere.

La società ricorrente non allega, del resto, che la creditrice opposta abbia eventualmente preteso l'immediata prosecuzione del processo esecutivo, dopo i provvedimenti di sospensione di cui si discute.

Per analoghe ragioni, è manifestamente infondata anche la contestazione del diritto dell'opposta di coltivare il giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dalla debitrice, dopo la



sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., dal momento che, in caso contrario, il processo esecutivo sarebbe comunque pervenuto all'estinzione, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., ancora una volta con la vanificazione degli effetti conservativi del pignoramento che la creditrice aveva pieno diritto, oltre che un concreto e palese interesse, a mantenere, per le ragioni fin qui esposte.

È poi evidente che quanto appena chiarito esclude, altresì, che la condotta della società creditrice possa avere addirittura integrato un abuso dello strumento processuale, essendosi essa limitata ad esercitare e tutelare i propri legittimi diritti, avendone concreto interesse.

1.2.2 È opportuno precisare che la circostanza che fosse stata versata e mantenuta, anche dopo la decisione di appello, la cauzione imposta con il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di primo grado, non potrebbe condurre a diverse conclusioni.

Del tutto correttamente, la corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che la cauzione era collegata alla misura cautelare sospensiva emessa, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., dal giudice di appello nel processo di cognizione nel quale si è formato il titolo esecutivo, misura la cui efficacia è ovviamente venuta meno con la pronuncia della sentenza definitiva di secondo grado, di conferma della decisione di condanna emessa in primo grado.

Neanche il fatto che la stessa corte d'appello, in sede di cognizione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (provvedimento in verità quanto meno opinabile, che peraltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cauzione, benché non sia necessario approfondire tale questione



nella presente sede), può, quindi, ritenersi idonea ad escludere la possibilità per la società creditrice di agire liberamente in via esecutiva sulla base del titolo costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado, assoggettando ad espropriazione altri beni della sua debitrice, anteriormente alla pronuncia del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta sentenza di secondo grado.

Basti considerare che – non essendo, tra l'altro, la cauzione utilmente aggredibile in via esecutiva fino al passaggio in giudicato della decisione di condanna, come precisa la stessa ricorrente – escludere la possibilità per la società creditrice di promuovere l'esecuzione forzata su altri beni della sua debitrice in virtù dell'esistenza di quella cauzione, avrebbe sostanzialmente implicato una automatica sospensione di fatto dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado disposta contestualmente alla pronuncia della stessa (e prima della sua impugnazione), il che non potrebbe assolutamente ritenersi conforme ai principi dell'ordinamento processuale vigente, che consente una siffatta sospensione solo successivamente alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione, attraverso il meccanismo procedurale di cui all'art. 373 c.p.c..

È, infine, appena il caso di osservare che, per ottenere la liberazione dei beni aziendali pignorati, la società ricorrente avrebbe potuto (e dovuto, a tal fine) ricorrere eventualmente all'istanza di conversione del pignoramento. Ed è, altresì, evidente che la cauzione prestata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito, non potrebbe affatto ritenersi, come essa pare invece erroneamente sostenere, sostanzialmente equivalente alla conversione, non consentendo alla creditrice di ottenere immediata soddisfazione con l'assegnazione delle relative somme.

2. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e/ o falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di diritto di agire



in via esecutiva e di proseguire l'esecuzione forzata (artt. 373, 474, 521 bis, 615, 623, 624 e 626 c.p.c.) (in relazione all'art. 360, comma 1, 3, c.p.c.)».

Secondo la società ricorrente, la corte d'appello, per effetto dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione (e del titolo), avrebbe dovuto accertare che la S.n.c. non aveva il diritto di agire in via esecutiva né quello di proseguire l'esecuzione già promossa e, quindi, avrebbe dovuto accogliere l'opposizione, dichiarando al contempo la violazione dell'art. 626 c.p.c. per avere essa provveduto alla trascrizione del pignoramento, nonostante la predetta sospensione.

Viene, in altri termini, contestata la decisione impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il tribunale, che aveva ritenuto legittima la trascrizione del pignoramento, nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell'esecuzione.

Il motivo è infondato.

La decisione assunta dalla corte d'appello sul punto deve ritenersi conforme a diritto nel suo dispositivo finale, anche se la motivazione va corretta ed integrata sulla base delle considerazioni che seguono.

Questa Corte ha già chiarito, con recente pronuncia, che *«in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo – se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione – determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione*



progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022, Rv. 666570 – 01).

I suddetti principi di diritto vanno confermati e, anzi, essi vanno senza dubbio applicati anche alla fattispecie del pignoramento di beni mobili registrati ed all'ipotesi in cui, dopo la notificazione dello stesso, ma prima della sua trascrizione o iscrizione, intervenga un provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., trattandosi di situazioni del tutto analoghe ed in cui si pongono le medesime esigenze di salvaguardia degli effetti ricollegabili all'avvenuta instaurazione del processo esecutivo ed alla necessità di salvaguardarne gli effetti provvisori.

Né può darsi seguito alle ulteriori argomentazioni svolte in proposito dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c. (nei limiti in cui esse siano ammissibili, attesa la natura e la funzione di tale memoria), con riguardo alla pretesa necessità che la trascrizione del pignoramento fosse autorizzata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 626 c.p.c., sia perché si tratta di una questione posta tardivamente, solo con tale memoria, sia perché, al più, si tratterebbe di un vizio processuale che avrebbe dovuto essere tempestivamente fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia perché, comunque (lo si osserva soprattutto a fini di completezza espositiva), proprio sulla base dei principi di diritto appena esposti, l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione non può affatto ritenersi necessaria. La trascrizione del pignoramento (di immobili o beni mobili registrati) non costituisce, infatti, un nuovo e autonomo atto esecutivo ma soltanto una formalità necessaria a rendere opponibile ai terzi il pignoramento già posto in essere, quindi di un atto che



integra il semplice perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessario per salvaguardarne l'efficacia e garantire la stessa utilità della perdurante pendenza del processo di esecuzione.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 12.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 maggio 2023.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

